

largamente e certamente prima che scada il trimestre in corso? Allora si ventileranno le ragioni che militano in favore dell'uno e dell'altro sistema d'imposta. Il Parlamento allora pronunzierà il suo voto, e la questione sarà decisa. Ma adesso a che si riesce? Non ad altro che a pregiudicare immaturamente una questione gravissima, e a sancire in una legge un fatto che sarebbe questo: che tutte le imposte dirette vigenti nelle altre provincie d'Italia non sono estese alle provincie venete. Il che non è nell'intenzione, nè delle popolazioni nè della rappresentanza nazionale.

Per queste ragioni io credo che convenga mantenere il testo quale fu presentato dal Ministero.

BROGLIO. Domando la parola.

CORTESE. Io credo che in proposito di questo progetto di legge sia accaduto perfettamente il contrario di quello che avrebbe dovuto avvenire. Secondo me, il ministro delle finanze forse avrebbe potuto fare a meno nel suo articolo di legge di quell'inciso su cui ora si discute, ma se egli non ve lo avesse posto, la Commissione, a parer mio, avrebbe avuto il debito di aggiungerlo. E quale n'è la ragione? La ragione, semplicissima è quella delle date. Il ministro delle finanze parlava delle imposte da riscuotere dal 1° luglio 1867 sino al fine dell'anno. Ora noi tutti potevamo legittimamente dubitare se dal 1° luglio potesse essere tuttavia legge dello Stato quella che impone ai cittadini la tassa del 4 per cento sulla rendita fondiaria. Ma questo dubbio la Commissione lo aveva dileguato, poichè essa alla data del 1° luglio aveva supplita quella del 1° gennaio 1867.

Ora chi di noi può dubitare che dal 1° gennaio 1867, per tre mesi, sia obbligo del Governo di riscuotere dai cittadini la tassa sull'entrate? Indubitatamente, per l'esercizio provvisorio del bilancio, il Governo ha il debito di riscuotere tutte le imposte dovute in virtù delle leggi votate ed accennate nel bilancio quale si presentò alla Camera, come ha il debito di fare tutte le spese dello Stato. Nessuno, per quanto io abbia inteso a dire, ha messo in dubbio che gli altri cittadini italiani debbano per questi tre primi mesi dell'anno pagare l'imposta del 4 per cento sulla rendita fondiaria. Ora a me sembra che, votando quest'articolo di legge coll'inciso, il quale è una conseguenza logica della data che la Commissione ha assegnata all'obbligo di riscuotere quest'imposta, noi non veniamo mica a votare il principio che quest'imposta debba durare per tutto l'anno, noi veniamo a votare invece un principio molto più semplice, che, cioè, le imposte debbono essere eguali per tutti i cittadini, che tutti i cittadini debbano contribuire allo stesso modo. La questione se quest'imposta debba consolidarsi, debba durare, debba essere modificata e migliorata, è una questione la quale va intieramente riservata per quando dovremo esaminare il progetto di legge che il ministro delle finanze è obbligato a presentare.

Io quindi tengo a dichiarare esplicitamente che, accettando la proposta fatta dall'onorevole ministro, che cioè nell'articolo primo si ponga l'inciso che egli aveva scritto allorchè presentò il progetto di legge, non intendo di dare un voto nè favorevole nè sfavorevole al principio della durata e della consolidazione di quell'imposta, ma intendo semplicemente di fare omaggio al principio dell'unificazione provvisoria, se pur volete, della tassa per tutta l'Italia. Ed in omaggio a questo principio prego la Camera di voler accettare la proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cavallini.

CAVALLINI. Il deputato Lanza e l'onorevole ministro di marina mi hanno prevenuto nelle osservazioni che io intendeva esporre alla Camera. L'intento mio, quando avevo chiesto la parola, era appunto quello di far presente che qui si scambiava una questione con un'altra.

L'onorevole relatore è entrato in un'ampia e larga discussione intorno ai principii della imposta sulla rendita fondiaria netta. Egli si è prefisso di discorrere sulla convenienza ed opportunità o meno di quella tassa, e molte buone idee ci andò su questo argomento esponendo. Ma tale non è la portata del progetto di legge nei modesti limiti in cui ci è presentato.

Quale è il vero, il preciso intento di questo progetto?

Il ministro delle finanze col proporcelo non ebbe, e non potè avere altro in mira tranne che d'introdurre una perfetta uguaglianza, per quanto le circostanze presenti il consentissero, tra le provincie venete e tutte le altre dello Stato, per quanto ha tratto all'applicazione delle tasse dirette. Quindi soppressione di alcune imposte speciali esistenti nel Veneto, ed estensione colà delle tasse in vigore nelle altre parti d'Italia.

Ma fra le diverse imposte in vigore presso noi avvi quella che appunto stabilisce il 4 per cento sulla rendita netta fondiaria, e conseguentemente il signor ministro delle finanze chiede che pur essa si estenda alle venete provincie.

La questione adunque è semplicissima, e tale deve apparire a tutti, purchè la si tenga ristretta nei naturali suoi termini in cui ci è proposta.

Si tratta d'introdurre in materia di tasse dirette uguaglianza fra tutte le provincie.

Se per avere la uguaglianza ieri l'altro abbiamo ridotto alla metà l'imposta fondiaria nella Venezia, per la stessa ragione dobbiamo oggi applicare ad essa la tassa sulla rendita netta fondiaria, se questa è in vigore nelle altre provincie.

È questa la questione a trattarsi, e non altra; ed il ragionare oggi sulla bontà o no di tale tassa, riesce inopportuno ed intempestivo. Tale discussione sarebbe o tardiva, perchè bisognava escludere la tassa in giugno 1866, quando invece fu ammessa, o troppo precoce, perchè la dovremo trattare fra due mesi.